



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ufficio Circondariale Marittimo di Carloforte
SEZIONE TECNICA

Via Santa Teresa, 3 – Tel. 0781/854023

E.mail: cp-carloforte@pec.mit.gov.it - uccarloforte@mit.gov.it - - www.guardiacostiera.gov.it/carloforte

ORDINANZA n.07 /2019

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Carloforte:

- VISTE** le concessioni demaniale marittime n. 1559/2019 registrata presso la Capitaneria di Porto di Cagliari con n. 1/88 il 12.04.2019 rilasciata dalla Regione Autonoma della Sardegna alla Società Marine SIFREDI.
- VISTO** gli atti d' ufficio;
- VISTE** le norme internazionali per la Prevenzione degli abbordi in mare del 1972 (COLREG 1972) resa esecutiva con la legge 21/12/1977 n. 1085;
- VISTA** la legge n. 979 del 31.12.1982, meglio nota come “Legge sulla difesa in mare”;
- VISTI** gli artt. 17, 30, 68, 69, 70 ed 81 e 1174 del Codice della Navigazione (approvato con R.D. 30.03.1942 nr. 327) e gli artt. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione (approvato con D.P.R. 15.02.1952 nr. 328);
- CONSIDERATA** la necessità – in applicazione degli art. 17,30,81 cod. nav. e 59 del relativo regolamento esecuzione e delle altre disposizioni in materia di sicurezza portuale – di dover emanare norme che, per quanto di competenza dell'Autorità Marittima, regolamentino, sotto il profilo della sicurezza della navigazione e polizia marittima, salvaguardia della vita umana in mare e tutela ambientale;

O R D I N A

Articolo 1

E' approvato e reso esecutivo l'annesso “Regolamento interno per l'esercizio l'uso e la Sicurezza della Darsena Pescherecci di Carloforte in concessione alla Società denominata “Marine SIFREDI”

Articolo 2

Le disposizioni di cui al predetto Regolamento restano in ogni caso subordinate alle vigenti normative in materia di nautica da diporto, sicurezza della navigazione e tutela ambientale, nonché al Codice della Navigazione, si applicano quest'ultime secondo il criterio di gerarchia delle fonti del diritto.

Articolo 3

l'ente avente in concessione la darsena di Carloforte è tenuto a comunicare preventivamente all'Autorità Marittima ogni eventuale variazione del Regolamento in questione.

Articolo 4

l'Autorità Marittima può, per comprovati e cogenti motivi di sicurezza, disporre, in qualunque momento, di far apportare delle modifiche alle norme del Regolamento di gestione, nonché di revocare temporaneamente alle stesse.

Articolo 5

La presente ordinanza viene rilasciata ai soli fini e per l'espletamento delle funzioni di polizia marittima e di sicurezza della navigazione previste dal vigente Codice della Navigazione e delle leggi speciali, fermo restando il possesso di qualsivoglia diversa autorizzazione di competenza di altre Autorità/organismi.

L'efficacia del presente provvedimento può essere sospesa a motivato giudizio di questa Autorità Marittima, qualora si verificassero fatti o situazioni che compromettano la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare.

Articolo 6

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità sarà assicurata mediante all'affissione all'albo dell'Ufficio Circondariale Marittimo nonché mediante l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/carloforte

Articolo 7

Chiunque non osserva le norme stabilite nella presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato e salvo le maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, è punito ai sensi dall'art. 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, saranno ritenuti responsabili dei danni eventualmente causati alle persone.

Carloforte, 11.06.2019

IL COMANDANTE
T.V.(CP) Tc/Aer Stefano BISSACCO

Firma autografa sostituita da indicazione a stampa
Dell'art. 3, comma 2, del D. lgs. 39/1993